



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA  
NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804  
MAIL : [cp.bari@lnd.it](mailto:cp.bari@lnd.it)  
PEC : [delegazionebari.puglia@pec.it](mailto:delegazionebari.puglia@pec.it)  
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

**Stagione Sportiva 2023/2024**

**Comunicato Ufficiale N° 7 del 1 settembre 2023**

**Variazione contatto mail della segreteria della  
Delegazione LND di Bari**

È possibile contattare la segreteria della Delegazione Provinciale di Bari utilizzando il seguente indirizzo mail:

**[cp.bari@lnd.it](mailto:cp.bari@lnd.it)**

si prega di non utilizzare il contatto precedente in quanto non più funzionante.

**ATTIVITÀ DI ALLINEAMENTO DIRIGENTI  
PORTALE ANAGRAFE FEDERALE – PORTALE LND**

In ordine a quanto indicato in oggetto, siamo a comunicare che la FIGC, in collaborazione con la LND, ha in itinere importanti attività di allineamento degli archivi dei Dirigenti. Nella giornata di lunedì 14 Agosto 2023, verranno “mostrati” sul portale di Anagrafe Federale - **raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it>** - tutti i dirigenti, in forza la scorsa stagione, fino a quel momento “nascosti” poiché avevano una qualifica dirigente non più disponibile sul Portale Anagrafe e dai Registri.

Questi dirigenti verranno mostrati con due qualifiche provvisorie, di seguito elencate, create per renderne immediata l’identificazione all’interno dell’organico:

1. **Da Confermare o Dimissionare**
2. **Attenzione! Attivi sul portale LND**

Di seguito un esempio di come verranno mostrati i Dirigenti sul portale di Anagrafe Federale:

- Consiglio direttivo\* - 3 membri inseriti

*Inserire tutte le cariche come riportato nello statuto/atto costitutivo anche in caso di polisportiva*

+ Aggiungi componente

FRANCESCO [REDACTED] Consigliere

ANDREA [REDACTED] Presidente

Scarica Autocertificazione\_NOIF\_22Bis\_PRE.pdf

LILLO SERGIO [REDACTED] Vicepresidente

- Altri dirigenti\* - 3 membri inseriti

+ Aggiungi componente

ANTONIO [REDACTED] Attenzione! Attivo su LND ← 2

SERGIO [REDACTED] Dirigente

DAVIDE [REDACTED] Da confermare o dimissionare ← 1

**\*Da Confermare o Dimissionare\***

I soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione (probabilmente quindi presenti sul portale di LND). La società dovrà:

- creare una pratica di variazione Organigramma,
- selezionarli e compilare i dati mancanti, previsti per il Registro Sport e Salute,
- aggiornando la qualifica con una di quelle previste
- confermarli o dimissionarli (inserendo data di fine carica **30/06/2023**).

Tale attività allineerà i dati sul portale di LND.

**\*Attenzione! Attivi sul portale LND\***

I Soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione, sono sicuramente attivi sul portale di LND, poiché hanno una firma elettronica attiva, o una pratica di richiesta tessera dirigente. In questo caso andranno trattati con cura, avendo ben a mente che la dimissione di un soggetto con Firma Elettronica attiva inibirà i processi di firma sul portale LND. Confermando questi soggetti si manterrà l'allineamento con il portale LND. L'operatività delle modifiche per questi soggetti è la stessa descritta al punto precedente.

## COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 27 del 23.08.2023 del Comitato Regionale Puglia

**(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A DEL 21 AGOSTO 2023)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
  - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
  - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
  - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
  - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data

- fissata per l'udienza;  
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

## **Comunicato Ufficiale n. 28 del 25.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A DEL 21 AGOSTO 2023)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024).

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 4) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
  - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
  - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

- 5) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
  - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
  - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
  - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
  - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
  - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 6) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

## **STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA DEL 25 AGOSTO 2023)**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 998 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco LOMBARDI e Alessio DE TOMMASO, e della società ASD IDEALE BARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO LOMBARDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ideale Bari, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sp011iva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 12.2.2023 al 14.5.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia, ad un tecnico provvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, dal 12.2.2023 al 14.5.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia al sig. De Tommaso Alessio, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ALESSIO DE TOMMASO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ideale Bari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Ideale Bari militante nel campionato di Prima Categoria della Puglia, dal 12.2.2023 al 14.5.2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD IDEALE BARI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Lombardi Rocco e De Tommaso Alessio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco LOMBARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD IDEALE BARI, e dal Sig. Alessio DE TOMMASO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco LOMBARDI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DE TOMMASO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD IDEALE BARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K O 1005 03309 00000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

## **Comunicato Ufficiale n. 30 del 28.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

### **(COMUNICAZIONI SEGRETERIA FEDERALE)**

- Si informa che il Presidente Federale, ha accolto le seguenti **domande di affiliazione** alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza	data affiliazione
ASD REAL SQUINZANO	<b>962179</b>	Squinzano (Le)	<b>11/8/2023</b>
Associazione Sportiva Dilettantistica REAL ANZANO 2023	<b>962266</b>	Anzano di Puglia (Fg)	<b>28/8/2023</b>

- Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato le seguenti **domande di cambio e/o aggiunta attività**

denominazione sociale	comune di residenza	cambio e/o aggiunta attività	data variazione
A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO	Santeramo in Colle (Ba)	<b>Calcio a 5 maschile</b>	<b>25/8/2023</b>
A.S.D. CALIMERA	Calimera (Le)	<b>Dilettante maschile a 11</b>	<b>24/8/2023</b>
A.S.D. CALCIO PROMOTION	Gravina in Puglia (Ba)	<b>Dilettante maschile a 11</b>	<b>24/8/2023</b>

**Comunicato Ufficiale n. 33 del 1.09.2023 del Comitato Regionale Puglia****COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA FEDERALE**

➤ Si informa che il Presidente Federale, ha accolto le seguenti **domande di affiliazione** alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza	data affiliazione
A.S.D. ATLETICO PALAGIANO	<b>962207</b>	Palagiano (Ta)	<b>30/8/2023</b>
OISSA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	<b>962268</b>	Putignano (Ba)	<b>31/8/2023</b>
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA DI AVETRANA	<b>962245</b>	Avetrana (Ta)	<b>31/8/2023</b>

➤ Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato le seguenti **domande di cambio e/o aggiunta attività**

denominazione sociale	comune di residenza	cambio e/o aggiunta attività	data variazione
A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI	Bari	<b>Settore Giovanile Maschile</b>	<b>30/8/2023</b>
A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SAN VITO	San Vito dei Normanni (Br)	<b>Dilettante maschile a 11</b>	<b>31/8/2023</b>
A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO	Bari	<b>Settore Giovanile Maschile</b>	<b>31/8/2023</b>
A.S.D. SOCCER TRANI	Trani (Bat)	<b>Settore Giovanile Maschile</b>	<b>1/9/2023</b>

**(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A DEL 31 AGOSTO 2023)**

Il Presidente Federale

- visto il D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare “Le Linee Guida FIGC”, per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- vista la delega conferita dal Consiglio federale nella seduta del 4 agosto 2023;
- d’intesa con i Vice Presidenti Federali ed i Presidenti delle componenti

delibera

di adottare “Le Linee Guida FIGC”, come da allegato sub A).

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL SETTORE TECNICO)**

**Oggetto:** Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Licenza D che avrà luogo a Lecce dal 25/09/2023 al 21/12/2023.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 36 del 14 Luglio 2023 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

## **COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **Comunicato Ufficiale n. 27 del 23.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

#### **(STRALCIO CIRCOLARE N. 13 DEL 17 AGOSTO 2023)**

**Oggetto:** Conversione in Legge del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

#### **(STRALCIO CIRCOLARE N. 14 DEL 22 AGOSTO 2023)**

**Oggetto:** Sport bonus 2023 – Apertura 1ª finestra 2023.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

### **Comunicato Ufficiale n. 30 del 28.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

#### **STRALCIO CIRCOLARE N. 21 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

**Oggetto:** Conversione in Legge del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 16 agosto u.s., la Legge n. 112, del 10 agosto 2023, di conversione del D. L. n. 75, del 22 giugno 2023.

Delle disposizioni per lo sport recate dal D.L. n. 75, come noto, è stata data comunicazione con la Circolare LND n. 9 del 6 luglio 2023.

La Legge di conversione n. 112/2023, interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni recate dall'art. 36-bis, che prevede modifiche al regime dell'IVA per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva.

Per effetto del comma 1 della nuova disposizione, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, sono esenti dall'IVA.

Con il successivo comma 2, viene fornita un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, del DPR n. 633/1972.

Le disposizioni recate dai predetti commi sono state introdotte per superare alcune riserve dell'Agenzia delle Entrate che, anche sulla spinta degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, ha più volte ritenuto di dover escludere i corsi didattici sportivi resi dalle ASD/SSD dall'esenzione IVA. Ciò in quanto, ritiene l'Agenzia delle Entrate, sempre in adesione alla predetta Corte, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, punto 20, del DPR n. 600/1973, spetta alle sole attività didattiche rese da istituti scolastici riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

La norma introdotta in sede di conversione del D. L. n. 75, quindi, stabilisce che tutti gli enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, e, quindi, ivi comprese le Società Sportive Dilettantistiche, in precedenza non previste dalla norma esonerativa, nel porre in essere le attività didattiche e formative di natura sportiva sono esenti dall'IVA.

È, poi, rivisto il trattamento ai fini IVA dei corrispettivi erogati alle ASD/SSD per corrispettivi specifici versati dai soci, associati o partecipanti.

Come è noto, l'art. 5, comma 15-quater, lettere a) e b), del D. L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato l'art. 4 del DPR n. 633/1972 – IVA -, sopprimendo, al quarto comma, le parole che escludevano, tra l'altro, le ASD dalla commercialità per le prestazioni rese ai soci, associati... ed ha introdotto all'art. 10, terzo comma, dello stesso DPR n. 633, una disposizione che prevede che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone fisiche che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

La previsione di cui sopra dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica esenzione in sostituzione della norma recata dall'art. 4 del DPR n. 633/72, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle ASD non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Con l'art. 36-bis, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto n. 75/2023, la disposizione che stabilisce l'esenzione dall'IVA, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 17 agosto 2023.

L'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo.

Pertanto, mentre non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia, necessita l'emissione della fattura con in calce l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA, ferma restando la possibilità, da parte dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti da IVA, di avvalersi delle disposizioni recate dall'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, che prevede, se richiesta, la dispensa dall'obbligo di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 dello stesso DPR.

È, poi, da rilevare la portata del comma 2 dell'art. 36-bis della Legge di conversione n. 112, in argomento, che fornisce un'interpretazione autentica stabilendo che le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al precedente comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto – 17 agosto 2023 -si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, punto 20), del DPR n. 600/1973.

Con il successivo art. 39-bis, sono state introdotte, in sede di conversione, misure urgenti per garantire il funzionamento delle FSN e delle DSA nonché delle FSN paralimpiche e delle DSA paralimpiche e per fissare criteri in ordine alla eleggibilità delle cariche federali.

## **(STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)**

### ***Oggetto: Sport bonus 2023 - Apertura 1<sup>A</sup> finestra 2023***

Con la Circolare LND n. 56 del 3 gennaio 2023, concernente la Legge di Bilancio 2023, è stata data, tra l'altro, notizia che con il comma 614 dell'art. 1 della Legge stessa, era stato concesso, anche per il 2023, lo *sport bonus*.

Trattasi del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Il credito d'imposta - *sport bonus* - è concesso in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso, per gli anni precedenti l'anno 2022, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed era ripartito in 3 quote annue di pari importo (*vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019*).

*Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito nella misura del 65% del 10 per mille dei ricavi riferiti all'anno 2022, ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa. Circa le modalità valgono le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.*

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato ***l'elenco dei soggetti***, identificabili con il numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda a suo tempo inviata - ***entro il 15 luglio 2023*** - per prenotare lo ***Sport bonus 2023 - 1<sup>A</sup> Finestra*** -, ***che possono effettuare***, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le imprese sono tenute ad effettuare, per l'ammissione al credito d'imposta - 1<sup>A</sup> finestra 2023 -, le erogazioni liberali tra il 17 agosto e il 13 settembre 2023, tramite i mezzi di pagamenti previsti e, cioè, bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito, carta di credito prepagata, assegno bancario e circolare.

Entro la stessa data dovranno inviare la quietanza di pagamento da cui risulta la dicitura "operazione eseguita" con causale "***Sport bonus 2023 - 1<sup>A</sup> finestra - (numero seriale assegnato)***", a mezzo posta elettronica all'ufficio sport (q) pec.governo.it e, per conoscenza, al servizio primo, sport (Sgoverno.it) inserendo come oggetto: ***Sport bonus 2023 – la finestra - (numero seriale assegnato)***.

Il Dipartimento per lo Sport trasmette alla Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici regolarmente, per l'inserimento nel cassetto fiscale.

Ricevuta la conferma dall'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per lo Sport pubblica l'elenco delle imprese che possono beneficiare del tax-credit 2023.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, l'impresa beneficiaria potrà fruire del credito in compensazione. L'apertura della 2<sup>A</sup> finestra del Bando Sport bonus 2023, è prevista per il 15 ottobre 2023.

## **COMUNICAZIONI C.R.**

**Comunicato Ufficiale n. 27 del 23.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  
IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI  
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)  
E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei

calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2023/2024.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Giugno 2023, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

### **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2023/2024, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

### **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 e 1° Gennaio 2004.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA**

### **NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI**

### **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	1	2003	1	2004
PROMOZIONE	1	2003	1	2004
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	1	2003	1	2004

## **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19**

### **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 15 Giugno 2023, ha deliberato l'impiego dei calciatori fuori quota come segue:

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi.

### **Comunicato Ufficiale n. 21 del 8.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

### **GUIDA OPERATIVA PER PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.**

Allegata al presente Comunicato Ufficiale nr 16 del 28/07/23 CR Puglia è pubblicata una guida operativa per l'utilizzo del nuovo portale [www.anagrafefederale.figc.it](http://www.anagrafefederale.figc.it).

## PORTALE SERVIZI - FIGC - DOMANDA DI CAMBIO E/O AGGIUNTA ATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni preliminari all'inoltro delle istanze:

Per ottenere il **cambio di attività** alla Federazione Italiana Giuoco Calcio le Società devono presentare apposita documentazione da trasmettere **ESCLUSIVAMENTE** attraverso il portale Servizi della F.I.G.C. inserendo l'URL <https://anagrafefederale.figc.it/> nella barra di ricerca procedere nel seguente modo:

**ANAGRAFE FEDERALE > GESTIONE PRATICHE > NUOVA PRATICA > CAMBIO E/O AGGIUNTA DI ATTIVITÀ**

➤ **DOMANDA DI CAMBIO ATTIVITÀ**  
***(da attività Giovanili ad attività Dilettantistiche e Giovanili)***

1. DATI CAMBIO DI ATTIVITÀ - da compilare
2. MODULO DI RICHIESTA (Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC) - generato sul Portale Servizi – da scaricare e da compilare **esclusivamente in formato Digitale**, specificando la richiesta da **attività Giovanili ad attività Dilettantistiche e Giovanili**
3. ALTRI DOCUMENTI - caricare la ricevuta di pagamento tramite **bonifico bancario (\*)** della Tassa di affiliazione per le Società che svolgeranno le seguenti attività riconducibili alla Lega Nazionale Dilettanti:

- **Calcio a 11 maschile**
- **Calcio a 11 femminile**
- **Calcio a Cinque maschile**
- **Calcio a Cinque femminile**

✚ **la tassa di affiliazione è pari a €. 65,00** (euro SESSANTACINQUE)

I DOCUMENTI VANNO CARICATI NEI CASSETTI DEGLI ALLEGATI FACENDO ATTENZIONE A NOMINARLI CORRETTAMENTE (ES: Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC – ricevuta Bonifico Bancario)

**(\*) Bonifico bancario**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
BANCA: **UNICREDIT**  
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**  
CAUSALE **Cambio di attività (Indicare il nome della Società)**  
➤ **DOMANDA DI CAMBIO ATTIVITÀ**  
***(da attività Dilettantistiche e Giovanili ad attività Giovanili)***

1. DATI CAMBIO DI ATTIVITÀ - da compilare
2. MODULO DI RICHIESTA (Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC) - generato sul Portale Servizi - da scaricare e da compilare **esclusivamente in formato Digitale**, specificando la richiesta da **attività Dilettantistiche e Giovanili ad attività Giovanili**

N.B. non è dovuta alcuna tassa di affiliazione

I DOCUMENTI VANNO CARICATI NEI CASSETTI DEGLI ALLEGATI FACENDO ATTENZIONE A NOMINARLI CORRETTAMENTE (ES: Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC)

➤ **DOMANDA DI AGGIUNTA ATTIVITÀ**

**Attività principale Calcio a 5 Maschile >< Calcio a 5 Femminile**  
**Attività principale Calcio a 5 Maschile >> Calcio a 11 Maschile**  
**Attività principale Calcio a 11 Maschile >> Calcio a 11 Femminile**

1. DATI CAMBIO DI ATTIVITÀ - da compilare

2. MODULO DI RICHIESTA (Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC) - generato sul Portale Servizi - da scaricare e da compilare **esclusivamente in formato Digitale**, specificando la richiesta da puro **Lega Nazionale Dilettanti a Settore Giovanile e Scolastico**

N.B. non è dovuta alcuna tassa di affiliazione.

I DOCUMENTI VANNO CARICATI NEI CASSETTI DEGLI ALLEGATI FACENDO ATTENZIONE A NOMINARLI CORRETTAMENTE (ES: Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC).

**ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2023/2024.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società"

**PROCEDURA ISCRIZIONI**

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI >RIEPILOGO COSTI > CLICCAR SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
  - Tassa associativa alla L.N.D.;
  - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
  - Assicurazione tesserati;
  - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

**Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2022/2023, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione**

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto**  
**In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.**

**Prima rata:** 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

**Seconda rata:** Entro il 15 ottobre 2023 dovrà essere saldato il **50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

**Terza rata:** Entro il 15 dicembre 2023 dovrà essere saldato il **20%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

**Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.**

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a

**pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato**.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2023/2024 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

**Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.**

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

#### **1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:**

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

#### **2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

**Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2023/2024. La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.**

**Desiderata Società:** eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

# **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

## **QUOTE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE 2023/2024**

### **APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2023**

Si riportano di seguito le invariate quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE (1<sup>A</sup> RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE) con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1 <sup>A</sup> RATA	TERMINE PERENTORIO
1 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	1.400,00	130,00	1.800,00	1/09/2023	
2 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	950,00	90,00	1.300,00	1/09/2023	
3 <sup>a</sup> CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	800,00	15/09/2023	
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2023	
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	30/09/2023	
<b>ATTIVITA' CALCIO A 5</b>	<b>Quota associat LND</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizzative</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>	
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2023	
UNDER 21 MASCHILE/FEMM C/5	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2023	
UNDER 19 MASCHILE/FEMM C/5	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2023	
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2023	
<b>ATTIVITA' FEMMINILE</b>	<b>Quota associat LND</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizzative</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>	
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	10/09/2023	
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	10/09/2023	

### **AFFILIAZIONI 2022/2023 E CAMBI STATUS DA SGS A LND**

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 <sup>a</sup> CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2023
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2023
<b>ATTIVITA' CALCIO A 5</b>	<b>Quota associat LND</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	525,00	90,00	1.600,00	05/09/2023
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2023
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	05/09/2023

UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	<b>05/09/2022</b>
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	<b>05/09/2023</b>
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	<b>05/09/2023</b>
<b>ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni</b>	<b>Contingente associato</b>	<b>Diritti iscrizione</b>	<b>Assicurazione dirigenti</b>	<b>Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE</b>	<b>TERMINE ORDINATORIO</b>
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	<b>10/09/2023</b>

### **Domande di ammissione per completamento Organico dei Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia per società non aventi diritto.**

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l'apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaInd@pec.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinatorio del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione). (cfr nota Ind prot. 7559 del 26/04/2023)

#### **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19**

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2023 della Lega Nazionale Dilettanti

#### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

... omissis...

##### **h) Attività Giovanile**

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla

L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati

Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

## **CAMPIONATO PROMOZIONE**

... omissis...

### **g) Attività Giovanile**

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla

L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

## **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 27 Giugno 2023 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2023 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

**Comunicato Ufficiale n. 33 del 1.09.2023 del Comitato Regionale Puglia**

**SEGRETERIA**

**INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO  
A SEGUITO DI RINUNCIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 1° Settembre 2023, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2023/2024:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

**ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE  
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 1° Settembre 2023, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia. Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

**GARE AMICHEVOLI**

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2023/2024 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

**L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.**

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

#### PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

#### PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

## DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 1° Settembre 2023, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

## CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2023/2024, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2017) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo e-mail (impianti.puglia@lnd.it).**

## TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 1° Settembre 2023, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO e/o SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND (Calcio a 11 e Calcio a 5), S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

La tassa di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno ripartite e addebitate sul conto delle società affiliate che utilizzano l'impianto per cui è stata richiesta l'omologazione.

L'Ente pubblico e/o Soggetto Privato dovrà allegare al modulo di richiesta di omologazione una copia del bonifico dell'importo indicato sul prospetto.

## MODALITÀ DI INGRESSO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

## **RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO**

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

[LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO](#)

## **DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

### **Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

## **SITO INTERNET DEL COMITATO REGIONALE**

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

[www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

## RICHIESTE PER COMMISSARIO DI CAMPO

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

[LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO](#)

## RICHIESTE VARIAZIONI CAMPO E ORARIO GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

## DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 1° Settembre 2023, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna. La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

## [LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA](#)

**Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:**

Eccellenza:	a.tondo@lnd.it
Promozione:	a.tondo@lnd.it
Prima Categoria:	a.tondo@lnd.it
Seconda Categoria:	a.tondo@lnd.it
Juniore Regionali:	a.tondo@lnd.it
Coppa Italia Eccellenza	a.rossiello@lnd.it
Coppa Italia Promozione	a.rossiello@lnd.it
Coppa Puglia	a.rossiello@lnd.it
Calcio a Cinque maschile - femminile - SGS:	c5.puglia@lnd.it
Calcio Femminile a 11 Lnd e SGS:	calciofemminile.puglia@lnd.it
Campionati Regionali Settore Giovanile Maschile:	sgs.puglia@lnd.it

## **STRALCIO ART. 70 NOIF (DIRITTO ACCESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE)**

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

## **TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI**

**SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

### **19) MAGLIE DA GIOCO**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

**Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia**

**recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa ([Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 163 del 20 Aprile 2023](#))**

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 49 calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

## **STRALCIO ART. 74 NOIF (SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI)**

### **Art. 74**

#### **Sostituzione dei calciatori/calciatrici**

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al giuoco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

## **TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO**

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS .....

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS .....

**Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

**L ' INOSSERVANZA COMPORTERÀ LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.**

## **MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI**

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

## **STRALCIO ART. 34 NOIF (TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI)**

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

### **ART. 34**

#### **Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare**

..... OMISSIS .....

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS .....

**Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.**

## **STRALCIO ART. 37 NOIF (TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI GESTIONE SPORTIVA)**

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

## **RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI**

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND.

La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line e **trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del "portafoglio tesseramenti"

## **STRALCIO ART. 66 NOIF (PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO)**

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;

e) i calciatori di riserva;  
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccappapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

## **STRALCIO ART. 43 NOIF (TUTELA MEDICO SPORTIVA)**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

## **ASSISTENZA MEDICA**

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività

professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza.

**Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.**

## **RICHIAMO OSSERVANZA NORME FEDERALI**

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

**[VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)**

## **LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)**

**Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.**

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispongono la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

## **ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**Comunicato Ufficiale n. 27 del 23.08.2023 del Comitato Regionale Puglia**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 1 F.I.G.C. - S.G.S. del 7 Luglio 2023**

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il [Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2023/2024](#), il documento che regola e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 08/SGS DEL 03/08/2023**

## **PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI BASE E MODALITÀ DI GIOCO CATEGORIE DI BASE 2023/2024**

L'attività delle categorie di Base è sviluppata seguendo obiettivi formativi specifici atti a sviluppare le abilità psico-motorie e le diverse competenze trasversali e sociali di ogni bambino e di ogni bambina. L'attività ha sempre carattere formativo ed utilizza il gioco quale strumento didattico seppur condotto con finalità promozionali.

L'attività è organizzata su base strettamente locale ed è disciplinata coerentemente alle linee guida internazionali della Fim e della LJE con particolare attenzione all'ambito della tutela dello sportivo e della sicurezza dei minorenni, indicando le opportune modalità di gioco in relazione alle diverse fasce di età, le cui norme sono specificate nel Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n8-sgs-programmazione-attivita%3%A0-di-base-e-modalita%3%A1-di-gioco-categorie-di-base-2023-2024/>

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 09/SGS DEL 09/08/2023**

## **SISTEMI DI QUALITÀ DEI CLUB GIOVANILI 2023/2024**

A seguito di quanto avviato nella scorsa stagione sportiva il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC intende proseguire nella riforma progressiva del sistema di riconoscimento della qualità dei Club Giovanili, in particolare di quelli che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile e che negli anni precedenti hanno sviluppato un percorso completo di formazione per giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base.

Il principio che sostiene il nuovo sistema è ottenere la valorizzazione dei cosiddetti Club "Formatori" che perseguono la continuità di formazione per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile o partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico. Un sistema che sostiene quindi la valorizzazione dei vivaisti attraverso la continuità e la coerenza nella programmazione delle attività giovanili, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n9-sgs-sistema-di-qualita%3%A0-dei-club-giovanili-2023-2024/>

## **OPEN DAY**

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2022 relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del

proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it)

Società Organizzatrice		Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	NITOR	Circolo Sportivo "Alerin" – BRINDISI (BR)	25 Agosto 2023	17:30 - 19:00
ASD	REAL TARAS	C.S. "Palafiom" TARANTO (TA)	28 Agosto 2023	17:00 - 19:00
ASD	BRUNO SOCCER SCHOOL	Campo Comunale "Pergola" GIOVINAZZO (BA)	25 Agosto 2023	17:00 - 19:00
ASD	VIRTUS ACADEMY	Stadio Giovanni Paolo II – FRANCEVILLA FONTANA (BR)	25 Agosto 2023	19:00 - 21:00
ASD	POLISPORTIVA NOCI	Stadio "De Luca Resta" – NOCI (BA)	25 Agosto 2023	17:00 - 18:30
SSDARL	GIOVANI CRYOS	Centro Sportivo "Olympiakos" – TARANTO (TA)	29-30 Agosto 2023	17:00 - 19:00
SSDARL	GIOVANI CRYOS	Centro Sportivo "Vivisport" – TARANTO (TA)	31 Agosto 2023	17:00 - 19:00
ASD	NICK CALCIO BARI	C.S. "Nick World Center" – BARI LOSETO (BA)	28-29-30-31 Agosto 2023 1-2 Settembre 2023	17:00 - 19:00
US	SAN VITO	Centro Sportivo "A. Vasta" – SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	24 Agosto 2023	17:45 - 19:45
ASD	PRO GIOVENTÙ NOICATTARO	Circolo Sportivo "Berardi" – NOICATTARO (BA)	28-29-30 Agosto 2023 1 Settembre 2023	16:30 - 18:30
ASD	SS. ANNUNZIATA	C.S. "Play Garden" – NESAGNE (BR)	25 Agosto 2023	17:00 - 20:00

Società Organizzatrice		Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	FENICKS BARI	Campo Sportivo "Capocasale" San Girolamo – BARI (BA)	28-30 Agosto 2023 1 Settembre 2023	17:30 - 19:00
ASD	FENICKS BARI	Campo Sportivo "Capocasale" San Girolamo – BARI (BA)	29-31 Agosto 2023	19:00 - 20:30
SSDARL	GIOVANI CRYOS	Centro Sportivo "Olympiakos" – TARANTO (TA)	29-30 Agosto 2023	17:00 - 19:00
SSDARL	GIOVANI CRYOS	Centro Sportivo "Vivisport" – TARANTO (TA)	31 Agosto 2023	17:00 - 19:00
SSDARL	KICK OFF ACADEMY	C.S. "Kick Off" Via San Donato – CAVALLINO (LE)	30 Agosto 2023	18:30 - 20:00
ASD	NICK CALCIO BARI	C.S. "Nick World Center" – BARI LOSETO (BA)	28-29-30-31 Agosto 2023 1-2 Settembre 2023	17:00 - 19:00
ASD	PRO GIOVENTÙ NOICATTARO	Circolo Sportivo "Berardi" – NOICATTARO (BA)	28-29-30 Agosto 2023 1 Settembre 2023	16:30 - 18:30
ASD	REAL OLIMPIA TERLIZZI	Campo Comunale – TERLIZZI (BA)	29 Agosto 2023 1 Settembre 2023	1600 - 18:00
ASD	RED BLACK CALCIO ACADEMY	Campo Comunale "Nino Laveneziana" – OSTUNI (BR)	28-29-30 Agosto 2023	17:30 - 20:30
ASD	REAL TARAS	C.S. "Palafiom" TARANTO (TA)	28 Agosto 2023	17:00 - 19:00
ASD	VIRTUS ACADEMY	Stadio Giovanni Paolo II – FRANCEVILLA FONTANA (BR)	29-30 Agosto 2023 1 Settembre 2023	19:00 - 21:00

## CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di

inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it).

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	ACCADEMIA MANFREDONIA	C.S. "Stella Maris" Via della Rucola – MANFREDONIA (FG)	Dal 12/07/2023 al 25/08/2023	PASTORE Cristian 3663084187
ASD	ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. "Arcobaleno" S.P. Triggiano-Noicattaro – TRIGGIANO (BA)	Dal 12/06/2023 al 8/09/2023	PONTRELLI Piero 3337216824
ASD	AVANTI ALATAMURA	Centro Sportivo "Avanti"1972"-ALTAMURA (BA)	Dal12/06/2023 al 15/09/2023	LOIUDICE Oronzo 3339585594



**CAMPIONATO UNDER 18 LND**  
**CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17**  
**TORNEO ALLIEVI UNDER 16**  
**CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15**  
**TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14**

***FORMAT ATTIVITÀ UFFICIALE***  
**STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

**CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 LND**

**INIZIO CAMPIONATO UNDER 18: 15 OTTOBRE 2023**

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI: DA DEFINIRE\***

- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE\*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE\*

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate alla FASE FINALE PLAYOFF sarà definito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza).

**N.B. Il Campionato Under 18 LND prevede una sola Fase Regionale, senza Primo Livello Provinciale.**

## ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE U18 LND

### ONERI ECONOMICI – TASSE D'ISCRIZIONE

(Rif. Comunicato Ufficiale FIGC n. 39/A del 20 luglio 2023)

**APERTURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023**

- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 LND**

- Società Professionistiche	€	380,00
- Società Dilettantistiche	€	310,00

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **12 SETTEMBRE 2023**.

**(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 LND DEL 1° LUGLIO 2023)**

Il Campionato Regionale Under 18 è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. (...omissis...) I singoli Comitati che organizzano l'attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

#### **Articolazione**

Al Campionato Regionale Under 18 possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Over 30 e Terza Categoria Over 35, nonché le Società Juniores pure, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai Comitati organizzatori.

#### **Limite di partecipazione in base all'età**

Alle gare del Campionato Regionale Under 18 possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale Under 18 non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punta con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## **CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15, TORNEI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14**

### **FORMAT ATTIVITÀ UFFICIALE**

Il format dell'attività agonistica Allievi e Giovanissimi della stagione sportiva 2023/2024 si allinea a quello dell'anno precedente unendo sotto lo stesso comune denominatore le Società professionistiche, dilettantistiche e di puro settore giovanile che hanno intenzione di iscriversi ai campionati agonistici giovanili della s.s. 2023/2024 partendo dallo stesso livello, senza alcuna distinzione fra campionati regionali e provinciali. Dopo una prima fase gestita dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali della LND, sarà il campo a decretare quali squadre accederanno alla seconda fase gestita interamente dal C.R. Puglia LND. Tutte le Società che intenderanno iscriversi a Campionati e Tornei U17, U16, U15 e U14 di questa stagione sportiva partiranno dal 1° LIVELLO PROVINCIALE (interamente gestito dalle Delegazioni LND territorialmente competenti). **L'organico e la formula della prima fase saranno stabiliti dal C.R. Puglia LND.**

Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si qualificheranno 48 Società (Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15), che formeranno otto raggruppamenti costituiti da otto squadre ciascuno. Tutte le squadre non qualificate, invece, continueranno a disputare l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE, la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.

**N.B. Per l'ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE di ciascuna competizione saranno tenuti in considerazione i "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la s.s. 2023/2024 contenuti nel Comunicato Ufficiale n. 18 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicato il 25 luglio 2022 (oltre a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 16 del 21 luglio 2022 e n. 1 del 7 luglio 2023).**


**→ LE SOCIETÀ CLASSIFICATE AL PRIMO POSTO NEL PRIMO LIVELLO PROVINCIALE, CHE INCORRONO IN UNA QUALSIASI DELLE PRECLUSIONI CONTENUTE NEL MEDESIMO COMUNICATO UFFICIALE, SARANNO PROCLAMATE VINCENTI LA FASE PROVINCIALE MA NON POTRANNO PARTECIPARE AL SECONDO LIVELLO REGIONALE.**

**→ AL VERIFICARSI DEI PREDETTI CASI, LE DELEGAZIONI PROVINCIALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DOVRANNO INDIVIDUARE LE SQUADRE AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE ALLA FASE REGIONALE SULLA BASE DEI CRITERI CHE SARANNO PUBBLICATI NEI RISPETTIVI COMUNICATI UFFICIALI PRIMA DELL'INIZIO DEI CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 DI PRIMO LIVELLO.**

Le otto squadre vincenti la fase a gironi del SECONDO LIVELLO REGIONALE accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro "Stadio dell'Amicizia" di Capurso – BA).

**Solo per i Tornei Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale, nonché la composizione e il numero dei gironi, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute alla data di scadenza.**

**SCHEMA RIASSUNTIVO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024  
CAMPIONATI GIOVANISSIMI U14, U15 E ALLIEVI U16, U17**



## MODALITÀ ORGANIZZATIVE FORMAT

### PRIMO LIVELLO PROVINCIALE

#### INIZIO CAMPIONATI E TORNEI: 24 SETTEMBRE 2023

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE\*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE\*
- **N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE:** 48

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE sarà definito dal Comitato Regionale con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza. La formulazione dei calendari sarà demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti).

**N.B.** Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale partecipando di diritto al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE (\*).

**(\*)** Le squadre proclamate vincenti il PRIMO LIVELLO PROVINCIALE ma non aventi diritto a partecipare al SECONDO LIVELLO REGIONALE potranno proseguire a svolgere l'attività ufficiale dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi U15 nell'ambito del SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

### SECONDO LIVELLO REGIONALE

#### INIZIO CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI: 14 GENNAIO 2024

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

**N.B.** Solo per quanto riguarda i Tornei Under 16 e Under 14, il numero delle squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale, nonché la composizione e il numero dei gironi, sarà stabilito successivamente con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute alla data di scadenza.

Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase, comprese quelle proclamate vincenti il PRIMO LIVELLO PROVINCIALE ma non aventi diritto a partecipare al SECONDO LIVELLO REGIONALE, potranno continuare a svolgere l'attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE.

## FASE FINALE REGIONALE PLAYOFF

### SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA / RITORNO
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO  
C/O CAMPO COMUNALE E.A.  
"STADIO DELL'AMICIZIA" CAPURSO (BA)

## SECONDO LIVELLO PROVINCIALE

### INIZIO CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI: 14 GENNAIO 2024

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE\*
- **N. GIRONI:** DA DEFINIRE\*
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF:** DA DEFINIRE\*

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale al termine dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

## FASE FINALE PROVINCIALE PLAYOFF

### SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** DA DEFINIRE\*
- **FORMULA PLAYOFF:** DA DEFINIRE\*
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO  
C/O CAMPO COMUNALE "STADIO DELL'AMICIZIA" E.A.  
CAPURSO (BA)

\* (Il numero di squadre, dei gironi e delle ammesse al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE sarà definito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con un apposito Comunicato Ufficiale dopo la formulazione delle classifiche al termine della Fase a Gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE).

## DOMANDE DI ISCRIZIONE

APERTURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023

## CHIUSURA ISCRIZIONI: 12 SETTEMBRE 2023

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, nonché ai Tornei Under 16 e Under 14 della stagione sportiva 2023/2024 attraverso la modalità “Firma Elettronica” è fissata a martedì 12 SETTEMBRE 2023.

N.B. Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

## ISCRIZIONE SECONDE SQUADRE E SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Con l'attuale format dell'attività agonistica delle categorie Allievi e Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l'iscrizione ai Campionati Under 17 e Under 15, nonché ai Tornei Under 16 e Under 14 della stagione sportiva 2023/2024 a tutte le **Società Professionistiche (\*)** che ne faranno richiesta.

(\*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati U17 e U15, nonché ai Tornei U16 e U14 **SENZA DIRITTO DI CLASSIFICA**, partecipando all'attività agonistica Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE**, senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** (riservato esclusivamente alle Società dilettantistiche e giovanili aventi diritto che concorreranno per l'assegnazione del titolo regionale nella seconda fase finale).

L'iscrizione di seconde o più squadre (anch'esse senza diritto di classifica) sarà consentita a **TUTTE** le Società che ne faranno richiesta entro i termini stabiliti, ma la partecipazione delle stesse sarà circoscritta a Campionati e Tornei Allievi e Giovanissimi di **PRIMO e SECONDO LIVELLO PROVINCIALE** (gestiti dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali territorialmente competenti con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali), senza dunque la possibilità di accedere al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** gestito dal C.R. PUGLIA LND.

## OBIETTIVI E FINALITÀ

La suddivisione dell'attività agonistica Allievi e Giovanissimi in cinque categorie (U14 – U15 – U16 – U17 e U18 LND) permetterà al Comitato Regionale di organizzare campionati e tornei più omogenei sotto il profilo tecnico-didattico, suddividendo le squadre iscritte per fasce d'età.

Come già avvenuto nella stagione sportiva 2022/2023, anche quest'anno è stata confermata l'istituzione dei Tornei Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14 che nella passata stagione sportiva è culminata con l'assegnazione dei primi titoli regionali di categoria. Con la conferma di questi due tornei intermedi, per i quali saranno organizzate anche quest'anno le fasi finali propedeutiche all'assegnazione dei titoli regionali, il Comitato Regionale ritiene di limitare il gap fra le diverse fasce di età e livellare qualitativamente i campionati e i tornei agonistici giovanili.

Entrambe le categorie non avranno un seguito nazionale, pertanto, a conclusione dei rispettivi tornei, il Comitato Regionale non dovrà segnalare al Settore Giovanile e Scolastico FIGC le vincenti Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14.

**ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2023/2024  
ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15**

**APERTURA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023**

**ONERI ECONOMICI (TASSE D'ISCRIZIONE  
PRIMO + SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)**

• **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E TORNEO ALLIEVI UNDER 16**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	380,00*

*(\* la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

• **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 E TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14**

Società Dilettanti	€	100,00
Società di Puro Settore	€	100,00
Società Professionistiche	€	330,00*

*(\* la quota d'iscrizione comprende anche la partecipazione al SECONDO LIVELLO PROVINCIALE)*

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il **12 SETTEMBRE 2023**.

**ONERI ECONOMICI  
(TASSE D'ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

**SOLO** le squadre dilettantistiche e giovanili aventi diritto a partecipare al **SECONDO LIVELLO REGIONALE** dovranno integrare il pagamento delle tasse d'iscrizione al **PRIMO LIVELLO PROVINCIALE** con gli importi sotto riportati:

• **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 16  
(SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 210,00
Società di Puro Settore ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 160,00

• **CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 E TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14  
(SECONDO LIVELLO REGIONALE)**

Società Dilettanti ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 160,00
Società di Puro Settore ( <i>qualificate alla seconda fase</i> )	→ integrazione	€ 110,00

**N.B.** Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

**MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

**BANCA: UNICREDIT**  
**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**  
**INTESTATO: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo totale e confermare il pagamento).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

## ATTIVITÀ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### CATEGORIA GIOVANISSIMI

*(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS del 1° luglio 2023)*

#### **Limiti d'età**

Possono prendere parte all'attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2010) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2009).

#### **Under 14**

Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13°.

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche).

Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato.

A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell'inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente.

Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all'attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2009 e/o nel 2010.

Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2009 utile alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14.

### **Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Giovanissimi**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>FASCIA D'ETÀ</b>	<b>ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>
UNDER 15	2009 – 2010	Massimo 5 calciatori nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2012)
UNDER 14	2010	Massimo 5 calciatori nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2012)

(...omissis...)

#### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

#### **CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 15**

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA ("UEFA PRO", "UEFA-A", "UEFA-B", "UEFA Grassroots-C") o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

(...omissis...)

#### **CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE**

##### **Esclusione dal Campionato Regionale Under 15**

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 – unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la Società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

### **Non ammissione al Campionato Regionale Under 15**

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 - unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

## **CATEGORIA ALLIEVI**

*(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS del 1° luglio 2023)*

### **Limiti d'età**

#### **Under 17**

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2007).

#### **Under 16**

Possono prendere parte all'attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° (ovvero nati nel 2008).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi – Under 17" ed "Allievi – Under 16" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2009 e nel 2010, dopo il compimento del 14° anno di età).

### **Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Allievi**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>FASCIA D'ETÀ</b>	<b>ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>
Under 17	2007 – 2008	2009 e 2010, dopo il compimento del 14° anno di età
Under 16	2008	2009 e 2010, dopo il compimento del 14° anno di età

*(...omissis...)*

## **Ordinamento dei campionati**

L'attività della categoria Allievi si articola come segue:

- CAMPIONATO NAZIONALE U18 PROFESSIONISTI
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C
- CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A e B
- CAMPIONATO NAZIONALE SPERIMENTALE UNDER 16 SERIE C
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI
- CAMPIONATO PROV.LE O LOCALE UNDER 17 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI
- TORNEO REGIONALE UNDER 16 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI
- TORNEO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 16 PURO SETTORE GIOVANILE E DILETTANTI

## **CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE**

### **Esclusione dal Campionato Regionale Under 17**

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

### **Non ammissione al Campionato Regionale Under 17**

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
- c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
- d) condanna della Società per illecito sportivo;
- e) retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica;
- f) esclusione della Società dal campionato;
- g) revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

## **TORNEI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14**

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, denominati rispettivamente "Under 16" ed "Under 14", riservati alle seguenti fasce d'età:

- **Torneo "Under 16"**: possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2008).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 16" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2009 e nel 2010, dopo il compimento del 14° anno di età).

- **Torneo "Under 14"**: possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2010).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara (fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche) coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011, dopo il compimento del 12° anno di età).

**PER TALI TORNEI NON SONO PREVISTE FINALI NAZIONALI.**

## **DESIDERATE SOCIETÀ**

Si informano le Società Dipendenti che, per consentire alla scrivente segreteria di elaborare nei tempi previsti i calendari dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 e ai Tornei U16 e U14, le medesime dovranno inviare le proprie desiderate entro e non oltre lunedì 11 settembre 2023 per mezzo e-mail (cp.bari@lnd.it). Le richieste inoltrate saranno prese in considerazione nei limiti organizzativi consentiti. Qualsiasi comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale non sarà presa in esame.

## **COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI**

### **ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA' DI BASE**

**Da lunedì 28 agosto 2023 e fino a domenica 17 settembre 2023** si potranno effettuare le iscrizioni ai Tornei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che saranno predisposte per mezzo della piattaforma on-line, presente all'interno dell'area riservata.

- **TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE** cod. /M
- **TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE AUTUNNALE** cod. Q1
- **TORNEO PICCOLI AMICI BARI** cod. X1
- **TORNEO PRIMI CALCI 7-8 ANNI A 5 BARI** cod. :A

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, **obbligatoriamente**, da portafoglio elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l'apposito file per il download.

Si precisa che all'atto dell'iscrizione, di tutte le compagini, si deve obbligatoriamente valorizzare la voce " Richieste Varie" (rigo 4 del suddetto modulo) il nominato del dirigente responsabile corredato di contatto telefonico e qualora non sia stato indicato correttamente impianto, giorno ed orario in cui si desidera disputare la gare interne.

#### **Riservato alla società di calcio a 5**

- **TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5** cod. I1
- **TORNEO PULCINI CALCIO A 5** cod. /O

Anche in questo caso, oltre l'impianto, il giorno e l'orario delle gare interne, si dovrà indicare il dirigente responsabile ed il contatto telefonico dello stesso.

## **DESIDERATE SOCIETÀ**

Si informano le Società Dipendenti che, per consentire alla scrivente segreteria di elaborare nei tempi previsti i calendari dell'attività di base le medesime dovranno inviare le proprie desiderate entro e non oltre lunedì 18 settembre 2023 per mezzo e-mail (cp.bari@Ind.it). Le richieste inoltrate saranno prese in considerazione nei limiti organizzativi consentiti. Qualsiasi comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale non sarà presa in esame.

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

**BANCA:** UNICREDIT

**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

\*\*\*\*\*

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
IL 1 settembre 2023.**

**IL SEGRETARIO**  
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
f.to Emanuele ZONNO

# ACCESSI "ANAGRAFE FEDERALE FIGC" E "PORTALE SOCIETÀ LND"

## PREMESSA

**LE VECCHIE CREDENZIALI LND + matricola PER L'ACCESSO AL PORTALE LND (iscrizioni, tesseramenti, svincoli ecc...) NON SONO PIÙ VALIDE SEGUIRE LA GUIDA SOTTO RIPORTATA PER I NUOVI ACCESSI**

### 1. ACCESSO UNICO AI PORTALI PER LE SOCIETÀ'

Le Società affiliate **GIA' ESISTENTI**, dovranno procedere come segue per l'accesso Unico ai portali FIGC/LND:

<https://anagrafefederale.figc.it/>

- **ATTIVA UTENZA**
- mail del **Legale Rappresentante**
- INVIA CODICE DI VERIFICA
- utilizzare il codice ricevuto via mail e proseguire con l'attivazione.

Le **nuove** Società (affiliazione, fusione, scissione), dovranno procedere come segue per l'accesso Unico ai portali FIGC/LND:

<https://anagrafefederale.figc.it/>

- **NUOVO UTENTE -> Registrati qui**
- Compilare il form con i dati del **Legale Rappresentante**
- proseguire con l'attivazione.

Tutte le Società che effettueranno l'accesso al medesimo portale FIGC, potranno accedere anche al portale Società LND **con le stesse credenziali**.

Inoltre, una volta effettuato l'accesso su un portale, ci si potrà "spostare" da un portale all'altro senza reinserire le proprie credenziali nell'apposita sezione iniziale.

## ATTENZIONE

**SE LA MAIL DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, PRESENTE NEI NOSTRI ARCHIVI, NON DOVESSE ESSERE PIÙ ATTIVA, SI PREGA DI SCRIVERE UNA MAIL A [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it) INDICANDO LA NUOVA MAIL, NOME E COGNOME DEL L.R., MATRICOLA E NOME SOCIETÀ**

## 2. UTENZE PER ALTRI SOGGETTI DELLE SOCIETA' PER ACCESSO AI PORTALI

Il **Legale Rappresentante** di una Società, che risulta il detentore della prima ed unica utenza di accesso ai portali, potrà accedere al portale Società LND e creare (come avveniva anche in passato) delle utenze per altri soggetti appartenenti alla Società ed operare con le stesse anche sul portale FIGC.

Si descrive di seguito la corretta procedura di attivazione sull'Anagrafe Federale:

- **SISTEMA**
- **GESTIONE UTENTI**
- **AGGIUNGI UTENTE**

Una volta inserita questa utenza aggiuntiva sul portale Società LND, occorrerà aprire il portale FIGC e selezionare la voce **ATTIVA UTENZA**, quindi si inserirà la stessa e-mail utilizzata per l'utente aggiuntivo creato sul portale LND; questi riceverà un codice; inserirà il codice nell'apposita sezione e cliccherà sul tasto **VERIFICA CODICE** e poi sul tasto **CONTINUA**; dovrà quindi creare la nuova password di accesso; poi selezionerà il tasto **ACCEDI**; a questo punto, inserendo i citati indirizzo e-mail e password, sarà in grado di accedere con la medesima utenza ad entrambi i portali.

## 3. FUNZIONE ORGANIGRAMMA SOCIETA' SU PORTALE FIGC ANAGRAFE

Nel portale ANAGRAFE FIGC, gli organigrammi societari SONO IMPORTATI per intero dalla stagione sportiva 2022/2023 e saranno GIA' RATIFICATI.

Le Società dovranno solo DIMETTERE eventuali soggetti che NON fanno più parte del proprio organigramma (indicando nel relativo campo della scheda personale la data di fine rapporto 30/06/2023) ed eventualmente aggiungere i nuovi componenti.

ATTENZIONE: In caso un soggetto, già presente all'interno dell'organigramma, debba cambiare mansione all'interno dello stesso, si proceda con le dimissioni e, successivamente alla nostra ratifica, immetterlo nuovamente con la nuova carica.

Le Società non dovranno fare altro che:

- Cliccare su **NUOVA PRATICA**;
- Cliccare su **VARIAZIONE ORGANIGRAMMA**;
- Cliccare sul "+" alla voce "**Consiglio Direttivo**" e **scaricare l'Autocertificazione NOIF 22 BIS" sotto la voce del Presidente (servirà sia per completare questa pratica che per l'iscrizione ai campionati).**
- Aggiungere e/o dimettere eventuali soggetti;
- Cliccare su **ALLEGATI**;

- Cliccare sul "+" all'altezza di "**Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi**" e scaricare il modulo precompilato da far firmare a tutti i soggetti presenti sul documento. Scansionarlo e caricarlo alla voce "Carica";
- Cliccare sul "+" all'altezza di "**Autocertificazione NOIF 22 Bis**" e caricare il documento già scaricato in precedenza;
- **Clausola compromissoria** – non obbligatoria per società LND;
- **Atto Costitutivo** – caricare solo se mai caricato in precedenza;
- **Statuto** – caricare solo se mai caricato in precedenza o se variato consiglio direttivo o nome societario e/o sede sociale;
- **Copia autenticata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la variazione dell'organigramma societario** – caricare in caso di verbale con variazione di consiglio direttivo. In caso di cambio del Legale Rappresentante, allegare anche cedolino Agenzia delle Entrate;
- **Certificato di deposito della comunicazione di variazione dell'organigramma societario** – caricato in automatico dal sistema subito dopo il salvataggio della pratica;
- **Certificato di variazione dell'organigramma societario** – si carica automaticamente con l'approvazione del C.R. della carica presentata;
- **Altri documenti** – se avete altri documenti da aggiungere.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da **almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere**; in caso di **Amministratore Unico o Commissario** non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

L'organigramma della Società, da allegare alla documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato di competenza, dovrà essere scaricato tramite il portale servizi FIGC dell'Anagrafe Federale e caricato nell'apposita sezione dell'Area L.N.D. riservata.

**N.B.:** ogni soggetto appartenente alla Società, ed inserito nell'organigramma, deve riportare nella propria scheda anagrafica la sua mail personale, in quanto non ci possono essere componenti societari con la medesima mail.

#### **4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI SUL PORTALE SOCIETA' LND**

L'**Organigramma e Delegati alla Firma** della Società (unico file denominato "**Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi**") e **Autocertificazione NOIF** da allegare alla documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato di competenza, dovrà essere scaricato sul portale **ANAGRAFE FEDERALE FIGC** e caricato nelle apposite sezioni sul portale Società LND.

## RIEPILOGANDO

Elenco allegati da caricare sul Portale LND per le **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI** e dove trovarli:

**1. RIEPILOGO ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI** -> file estrapolato da "Riepilogo costi (Portale Iscrizioni LND)

- **Iscrizione al campionato** ..... -> file estrapolato da "Riepilogo costi (Portale Iscrizioni LND)

- **Documento attestante disponibilità campo di giuoco** -> file estrapolato da "Riepilogo costi (Portale Iscrizioni LND)

**2. ORGANIGRAMMA COMPLETO** -> file estrapolato da VARIAZIONE ORGANIGRAMMA (Anagrafe Federale) denominato "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (censimento)

**3. DELEGATI ALLA FIRMA** -> file estrapolato da VARIAZIONE ORGANIGRAMMA (Anagrafe Federale) denominato "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (censimento)

**4. RAPPRESENTANTE LEGALE** -> file estrapolato da VARIAZIONE ORGANIGRAMMA (Anagrafe Federale) denominato "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (censimento)

**5. AUTOCERTIFICAZIONE NOIF** -> file estrapolato dal portale Anagrafe Federale sotto la voce "Presidente"

**6. DELEGA DIRITTI IMMAGINE** -> stampa estrapolata da "Riepilogo costi (Portale Iscrizioni LND)

**7. DATI SOCIETARI** -> file estrapolato da "Riepilogo costi (Portale Iscrizioni LND)

**PER QUALSIASI PROBLEMA TECNICO DEL PORTALE ANAGRAFE  
FEDERALE SCRIVERE A  
[supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)**

# RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

***(la firma elettronica viene sospesa automaticamente ogni 1° luglio)***

Premessa: sul portale società [www.anagrafefederale.figc.it](http://www.anagrafefederale.figc.it) verrà automaticamente riportato tutto l'Organigramma Societario ratificato della stagione precedente, comprendenti di **Delegati alla Firma**.

I componenti dell'Organigramma che non faranno più parte della Società, dovranno essere dimessi e i nuovi inseriti con una **Variazione Organigramma**

- > Area Società con proprie credenziali [www.iscrizioni.Ind.it](http://www.iscrizioni.Ind.it)
- > Home Page
- > **"Firma Elettronica" - "Gestione profili"**
- > **"Riattivazione PIN"**
- > Immettere il codice fiscale e cliccare **"Richiedi attivazione"**
- > **Ora il dirigente è abilitato nuovamente alla firma elettronica.**

# ATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

***(si richiede una volta sola per Società, in caso di trasferimento societario del Delegato alla Firma, la procedura va ripetuta)***

Premessa: sul portale società [www.anagrafefederale.figc.it](http://www.anagrafefederale.figc.it) verrà automaticamente riportato tutto l'Organigramma Societario ratificato.

I componenti dell'Organigramma che non faranno più parte della Società, dovranno essere dimessi e i nuovi inseriti con una **Variazione Organigramma**

- > Area Società con proprie credenziali [www.iscrizioni.Ind.it](http://www.iscrizioni.Ind.it)
- > Home Page
- > **"Firma Elettronica"** (solo per Delegati alla Firma)
- > **"Richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente"**
- > Scegliere il Delegato alla Firma con un click
- > Allegare i documenti richiesti cliccando sulla nuvoletta blu:
  - > **Lista Delegati alla Firma** (timbrata e firmata) in **PDF (file estrapolato dall'Anagrafe Federale denominato "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi")**
  - > Documento valido d'identità + tessera sanitaria o codice fiscale in un **UNICO FILE IN PDF (per chi ha la nuova carta d'identità, basta fronte e retro di quella)**
- > Fare **"Avvia"** ed attendere il completamento del caricamento di entrambi i file (100% upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
- > Attendere la convalida da parte del Comitato Regionale/Delegazione Provinciale (non è automatica, un operatore entro breve provvederà alla conferma). A conferma avvenuta, arriverà una mail con posta certificata da

LND1@PEC.CABEL.IT, all'indirizzo indicato nella scheda del Delegato richiedente, con il codice temporaneo (TAC) per l'attivazione. Se non arriva nulla, si prega di controllare la pratica e gestire gli eventuali errori di caricamento (segnalati in rosso)

- > Home Page
- > **"Firma Elettronica - Prima attivazione PIN"** (TAC già ricevuto)
- > Compilare tutti i campi vuoti con i dati del Delegato
  - > scegliere un PIN numerico di 6 cifre e annotarlo (servirà per la firma elettronica)
  - > si consiglia di mettere il numero di telefono privato del Delegato che dovrà firmare elettronicamente
- > Accettare i termini e cliccare su **"Richiedi Abilitazione"**
- > Attivazione eseguita con successo.

**DA QUESTO MOMENTO IL DELEGATO ALLA FIRMA POTRA' FIRMARE  
ELETTRONICAMENTE TUTTE LE PRATICHE (CON CODICE FISCALE E PIN)**

**N.B.** Nel caso in cui non arrivi il codice **TAC** tramite mail, si chiede gentilmente di controllare anche la **"Posta indesiderata"**. Se anche in quel caso non risulta pervenuta, si prega di telefonare o scrivere al **Comitato Regionale**.



Roma, 17 agosto 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 13**

**Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 21 – 2023

**Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 16 agosto u.s., la Legge n. 112, del 10 agosto 2023, di conversione del D. L. n. 75, del 22 giugno 2023.

Delle disposizioni per lo sport recate dal D.L. n. 75, come noto, è stata data comunicazione con la Circolare LND n. 9 del 6 luglio 2023.

**La Legge di conversione n. 112/2023, interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni recate dall'art. 36-bis, che prevede modifiche al regime dell'IVA per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva.**

Per effetto del comma 1 della nuova disposizione, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, sono esenti dall'IVA.

Con il successivo comma 2, viene fornita un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, del DPR n. 633/1972.

Le disposizioni recate dai predetti commi sono state introdotte per superare alcune riserve dell'Agenzia delle Entrate che, anche sulla spinta degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, ha più volte ritenuto di dover escludere i corsi didattici sportivi resi dalle ASD/SSD dall'esenzione IVA. Ciò in quanto, ritiene l'Agenzia delle Entrate, sempre in adesione alla predetta Corte, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, punto 20, del DPR n. 600/1973, spetta alle sole attività didattiche rese da istituti scolastici riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

La norma introdotta in sede di conversione del D. L. n. 75, quindi, stabilisce che tutti gli enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, e, quindi, **ivi comprese le Società Sportive Dilettantistiche, in precedenza non previste dalla norma esonerativa**, nel porre in essere le attività didattiche e formative di natura sportiva sono esenti dall'IVA.

E', poi, rivisto il trattamento ai fini IVA dei corrispettivi erogati alle ASD/SSD per corrispettivi specifici versati dai soci, associati o partecipanti.

Come è noto, l'art. 5, comma 15-quater, lettere a) e b), del D. L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato l'art. 4 del DPR n. 633/1972 – IVA -, sopprimendo, al quarto comma, le parole che escludevano, tra l'altro, le ASD dalla commercialità per le prestazioni rese ai soci, associati... ed ha introdotto all'art. 10, terzo comma, dello stesso DPR n. 633, una disposizione che prevede che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone fisiche che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

La previsione di cui sopra dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica esenzione in sostituzione della norma recata dall'art. 4 del DPR n. 633/72, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle ASD non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Con l'art. 36-bis, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto n. 75/2023, la disposizione che stabilisce l'esenzione dall'IVA, **entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 17 agosto 2023.**

L'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo. Pertanto, mentre non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia, necessita l'emissione della fattura con in calce l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA, ferma restando la possibilità, da parte dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti da IVA, di avvalersi delle disposizioni recate dall'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, che prevede, se richiesta, la dispensa dall'obbligo di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 dello stesso DPR.

E', poi, da rilevare la portata del comma 2 dell'art. 36-bis della Legge di conversione n. 112, in argomento, che fornisce un'interpretazione autentica stabilendo che le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al precedente comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto – *17 agosto 2023* - si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, punto 20), del DPR n. 600/1973.

Con il successivo **art. 39-bis**, sono state introdotte, in sede di conversione, misure urgenti per garantire il funzionamento delle FSN e delle DSA nonché delle FSN paralimpiche e delle DSA paralimpiche e per fissare criteri in ordine alla eleggibilità delle cariche federali.



Roma, 22 agosto 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 14**

**Oggetto: Sport bonus 2023 – Apertura 1<sup>a</sup> finestra 2023**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 22 – 2023**

**Oggetto: Sport bonus 2023 – Apertura 1<sup>a</sup> finestra 2023**

Con la Circolare LND n. 56 del 3 gennaio 2023, concernente la Legge di Bilancio 2023, è stata data, tra l'altro, notizia che con il comma 614 dell'art. 1 della Legge stessa, era stato concesso, anche per il 2023, lo *sport bonus*.

Trattasi del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Il credito d'imposta – *sport bonus* – è concesso in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso, per gli anni precedenti l'anno 2022, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed era ripartito in 3 quote annue di pari importo (*vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019*).

**Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito nella misura del 65% del 10 per mille dei ricavi riferiti all'anno 2022, ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa. Circa le modalità valgono le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.**

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'**elenco dei soggetti**, identificabili con il numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda a suo tempo inviata – *entro il 15 luglio 2023* – per prenotare lo *Sport bonus 2023 – 1<sup>a</sup> Finestra* -, **che possono effettuare**, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le imprese sono tenute ad effettuare, per l'ammissione al credito d'imposta - 1<sup>a</sup> finestra 2023 -, le erogazioni liberali tra il 17 agosto e il 13 settembre 2023, tramite i mezzi di pagamenti previsti e, cioè, bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito, carta di credito prepagata, assegno bancario e circolare.

Entro la stessa data dovranno inviare la quietanza di pagamento da cui risulta la dicitura "operazione eseguita" con causale "*Sport bonus 2023 - 1<sup>a</sup> finestra – (numero seriale assegnato)*", a mezzo posta elettronica all' [ufficiospo@pec.governo.it](mailto:ufficiospo@pec.governo.it) e, per conoscenza, al [servizioprime.spo@governo.it](mailto:servizioprime.spo@governo.it) inserendo come oggetto: *Sport bonus 2023 – 1<sup>a</sup>finestra – (numero seriale assegnato)*.

Il Dipartimento per lo Sport trasmette alla Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici regolarmente, per l'inserimento nel cassetto fiscale.

Ricevuta la conferma dall'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per lo Sport pubblica l'elenco delle imprese che possono beneficiare del tax-credit 2023.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, l'impresa beneficiaria potrà fruire del credito in compensazione.

L'apertura della 2<sup>a</sup>finestra del Bando Sport bonus 2023, è prevista per il 15 ottobre 2023.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A

Il Presidente Federale

- visto il D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare “Le Linee Guida FIGC”, per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- vista la delega conferita dal Consiglio federale nella seduta del 4 agosto 2023;
- d’intesa con i Vice Presidenti Federali ed i Presidenti delle componenti

d e l i b e r a

di adottare “Le Linee Guida FIGC”, come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## LINEE GUIDA FIGC

### Premessa

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti dei Tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Le presenti Linee Guida perseguono almeno i seguenti obiettivi:
  - a) la promozione dei diritti di cui al successivo art. 1;
  - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
  - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla FIGC (di seguito società) di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
  - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  - g) la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;
  - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.
4. La FIGC con le presenti linee guida intende prevedere misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche
5. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti uniformano la propria organizzazione, ivi compresa quella delle articolazioni territoriali, nonché degli organi e delle strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione del CONI.
6. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e

adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

### **Art. 1 Diritti dei Tesserati**

1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito tesserati) hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
4. Le norme federali vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio e prevedono sanzioni disciplinari in caso di violazioni di detti divieti.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione e Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding**

1. Le Società, tutti i Tesserati e tutti i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva devono uniformarsi alle presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
2. Ai fini delle Linee Guida, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al comma 1, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
4. La Commissione in particolare:
  - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui alle presenti Linee Guida, nonché sulla avvenuta nomina del responsabile di cui all'art. 5, comma 2;
  - b. adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui alle presenti Linee Guida;
  - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
  - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
  - e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall'ODV della FIGC;
  - f. svolge ogni altra funzione prevista nelle presenti Linee Guida e attribuitagli dal Consiglio Federale.

5. La Commissione è formata da almeno 7 componenti nominati, per un quadriennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
6. Il Consiglio Federale emana il Regolamento di funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.

### **Art. 3 – Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione**

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
  - a) l'abuso psicologico;
  - b) l'abuso fisico;
  - c) la molestia sessuale;
  - d) l'abuso sessuale;
  - e) la negligenza;
  - f) l'incuria;
  - g) l'abuso di matrice religiosa;
  - h) il bullismo, il cyberbullismo;
  - i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
  - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
  - c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
  - d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre

in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

#### **Art. 4 - Obblighi delle Società**

1. Tutte le Società devono predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle citate Linee Guida.
2. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
3. I modelli di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle presenti Linee Guida.
5. La FIGC, anche attraverso la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding e la Procura federale, vigila sull'adozione da parte delle società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
6. I modelli di cui al presente articolo prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia nonché, più in generale,

necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola società e dei relativi tesserati

#### **Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo**

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno:
  - i. le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni,
  - ii. protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni,
  - iii. gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
    - a) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi le Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
    - b) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
    - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
    - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
    - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
    - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
    - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al successivo comma 2, la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché la Procura federale ove competentei;
    - h) misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
    - i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all'art. 4 devono stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono al Responsabile, alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché alla Procura Federale se competente, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

- 3 Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

#### **ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI**

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:
  - a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
  - b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
  - c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla società;
  - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
  - e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
  - f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
  - g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati;
  - h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding;
  - i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
  - j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
    - ✓ ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
    - ✓ viaggi, trasferte e pernotti;
    - ✓ trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
    - ✓ manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

## **Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni**

1. I modelli di cui all'art. 4 devono stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
  - a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
  - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
  - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
  - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
  - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
    - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
    - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
  - f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

## **Art. 8. Obblighi informativi e altre misure**

1. I modelli di cui all'art. 5 devono stabilire adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
  - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede della società e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
  - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede della società e sulla rispettiva homepage;
  - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;

- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, alla Commissione federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura federale ove competente;
- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla FIGC nonché dalla Società.

#### **Art. 9. Obblighi ulteriori**

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
  - a. di tutela dei diritti di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida e di attuazione delle finalità di cui alle Premesse;
  - b. per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
  - c. per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
  - d. per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
  - e. per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

# **CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

## **ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA**

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
2. La FIGC, per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, può pubblicare circolari esplicative per l'attuazione della tutela dei minori.

## **ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA**

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
  - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
  - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
  - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
  - e) alla valorizzazione delle diversità;
  - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
  - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
  - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di condotta prevedono inoltre disposizioni:
  - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere delle calciatrici e dei calciatori, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione delle calciatrici e dei calciatori alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di condotta stabiliscono altresì:
  - a. le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
  - b. apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;

- c. le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle società nelle procedure di selezione degli operatori sportivi e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e. disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f. disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

#### **ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DELLE CALCIATRICI E DEI CALCIATORI**

1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
  - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
  - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

***Le presenti Linee Guida sono trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.***



## COMUNICATO UFFICIALE N° 36 - 2023/2024

**Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Licenza D (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Lecce dal 25/09/2023 al 21/12/2023.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale Puglia.
2. Il Corso, riservato ai **residenti della regione Puglia**, si svolgerà a **Lecce**, secondo il seguente calendario:
  - dal 25 al 30 settembre;
  - dal 09 al 14 ottobre;
  - dal 23 al 28 ottobre;
  - dal 06 all'11 novembre;
  - dal 20 al 25 novembre;
  - dal 04 al 09 dicembre;gli esami si terranno dal 19 al 21 dicembre 2023.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (18:00-20:00; 20:30-22:30) e il sabato (8:30-10:30; 11:00-13:00) con l'obbligo di frequentare le attività didattiche.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore (che deve avvenire entro due stagioni sportive) potranno essere ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il Corso.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto.
4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> entro il **07/09/2023**.  
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.  
Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del presente bando.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati " Licenza D", saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.  
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari deve essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. ([sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso, non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) residenti come al punto 2 del presente bando. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE, a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
  - b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
  - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi; non potranno essere ammessi al Corso, altresì, i candidati che nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per aver svolto mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico;
  - b) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo; potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno, altresì, esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.
13. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sull' allegato A del presente bando, nonché l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679.
14. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato;
  - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  - c) il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato.
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato A, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
- 17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito <https://mycorsi.it>
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito <https://mycorsi.it>. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a [g.gialluisi@lnd.it](mailto:g.gialluisi@lnd.it) **non oltre tre giorni** dalla data della prima pubblicazione.

21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 662,00€, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00€.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell'A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dai siti internet: <https://www.figc.it/it/tecnici/>.
24. Il Corso per l'abilitazione a Licenza D si concluderà con un esame finale. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In alternativa alla bocciatura, la commissione composta dai docenti di tutte le materie aventi diritto di giudizio, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.
26. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare il Comitato Regionale, indirizzo e-mail [g.gialluisi@lnd.it](mailto:g.gialluisi@lnd.it).**

Publicato in Firenze il 14/07/2023

Il Segretario  
*Paolo Piani*

Il Presidente  
*Demetrio Albertini*

## ALLEGATO A

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

<b>ATTIVITA' DI CALCIATORE</b>	
<i>Punteggio per Stagione Sportiva</i>	
<b>4.00</b>	Serie A
<b>3.00</b>	Serie B
<b>2.50</b>	Serie C (fino a S.S. 1977/78)
	Lega Pro (dalla S.S. 2014/15) Lega Pro I <sup>a</sup> divisione (Serie C1 fino a S.S. 2007/2008)
<b>2.00</b>	Lega Pro II <sup>a</sup> divisione (Serie C2 fino a S.S. 2007/2008)
	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a S.S. 1977/78)
	Campionato Riserve Under 23
	Campionato Primavera 1 e Primavera 2 (Campionato Primavera fino alla S.S. 2020/2021)
<b>1.50</b>	Serie A femminile
	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla S.S. 1978/79 fino alla S.S. 1980/81)
	Interregionale (dalla S.S. 1981/82 fino alla S.S. 1991/92)
	CND (dalla S.S. 1992/93)
<b>1.00</b>	Campionato Primavera 3 e Primavera 4 (Campionato Berretti fino alla S.S. 2020/21)
	Eccellenza
<b>0.70</b>	Promozione
<b>0.50</b>	Prima Categoria
	Serie A2 femminile (dalla S.S. 2002/03 fino a S.S. 2013/14)
	Serie B femminile (fino a S.S. 2001/02 e dalla S.S. 2013/14)
<b>0.30</b>	Seconda Categoria
	Serie C femminile
<b>0.20</b>	Eccellenza e Promozione femminile (Serie D femminile fino alla S.S. 2017/18)
<b>0.10</b>	Terza Categoria
<b>Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:</b>	
<b>0.50</b>	Nazionale A
<b>0.30</b>	Nazionale U23 e Nazionale U 21
	Nazionale Olimpica
	Nazionale A femminile
<b>0.20</b>	Nazionali Giovanili maschili e femminili
	Rappresentativa di Lega A - Lega B - Lega C - Lega D
	Nazionale U23 femminile

## ATTIVITA' DI ALLENATORE

*solo con iscrizione all'albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.*

Punteggio per Stagione Sportiva		Note
<b>3.00</b>	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie A)	
<b>2.50</b>	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie B)	
<b>2.00</b>	Responsabile Prima Squadra - Serie A femminile (con deroga)	
	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Lega Pro - ex C1 e C2)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile - Serie A)	
<b>1.50</b>	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie D - ex CND - ex Interregionale)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile - Serie B)	
	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Serie A	
	Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND - SGS	<i>Allegare certificazioni del Comitato Regionale</i>
<b>1.00</b>	Responsabile Prima Squadra Serie A2 e Serie B femminile (con deroga)	
	Responsabile Prima Squadra in Prima Categoria	
	Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2)	
	Allenatore Responsabile Rappresentative Giovanili Provinciali LND - SGS	<i>Allegare certificazioni del Comitato Provinciale</i>
	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Serie B	
<b>0.80</b>	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Lega Pro - ex C1 e C2	
<b>0.70</b>	Responsabile Prima Squadra in Seconda Categoria	
<b>0.60</b>	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Serie D - ex CND - ex Interregionale	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile Serie D - ex CND - ex Interregionale)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND o SGS)	
	Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	
	Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	<i>Allegare certificazione della società</i>
<b>0.50</b>	Responsabile Prima Squadra Serie D femminile (fino alla S.S. 2017/2018) o Responsabile in Eccellenza e Promozione femminile	
	Responsabile Prima Squadra in 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> Categoria e Juniores Regionali	<i>Allegare copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla S.S. 2012/13</i>
	Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga)	<i>Allegare certificazione del Comitato di appartenenza fino alla S.S. 2010/11</i>
	Responsabile Prima Squadra in Terza Categoria	<i>Allegare certificazione della società fino alla S.S. 2010/11</i>
<b>0.40</b>	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società LND o SGS	
	Responsabile Prima Squadra Serie D femminile	
	Responsabile Prima Squadra di Eccellenza e Promozione femminile	

## ATTIVITA' DI ARBITRO

riconosciuta solo con certificazione AIA

Punteggio	Note
<b>1.00</b> Arbitraggio	<i>attività di almeno tre anni</i>

## TITOLO DI STUDIO

*Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).*

*Punteggi non cumulabili tra loro - sono cumulabili solo le doppie lauree di facoltà diverse*

<b>7</b>	Lauree magistrali in: <ul style="list-style-type: none"><li>- Scienze Motorie</li><li>- Scienze Motorie con indirizzo calcio</li><li>- Psicopedagogiche</li></ul>
<b>6</b>	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none"><li>- Scienze Motorie</li><li>- Diploma ISEF</li><li>- Psicopedagogiche</li></ul>
<b>4</b>	Laurea magistrale specialistica generica
<b>3</b>	Laurea triennale generica
<b>1</b>	Diploma di Scuola media superiore

## ATTESTATI

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico

*Punteggi con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro*

	<b>8.00</b>	<b>Allenatore Dilettante di 3<sup>a</sup> Categoria</b> (abilitati fino alla s.s. 1997/98)
	<b>6.00</b>	<b>Allenatore Dilettanti 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> categoria e Juniores Regionali</b> (dalla s.s. 2012/13)
	<b>2.00</b>	<b>Osservatore calcistico</b> (Corso svolto presso il Settore Tecnico)
	<b>2.00</b>	<b>Match Analyst</b> (Corso svolto presso il Settore Tecnico)
<b>*</b>	<b>2.00</b>	<b>Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla s.s. 2002/2003</b> (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)
	<b>1.00</b>	<b>Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002</b> (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)
<b>**</b>	<b>6.00</b>	<b>Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence</b> (abilitati dalla s.s. 2011/2012)
	<b>5.00</b>	<b>Istruttore di Giovani Calciatori</b> (abilitati fino alla s.s. 1997/1998)
	<b>4.00</b>	<b>Istruttore di Calcio</b> (s.s. 2014/15)
<b>***</b>	<b>2.00</b>	<b>Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello</b>
	<b>1.00</b>	<b>Allenatore di Calcio a Cinque</b>
	<b>1.00</b>	<b>Allenatore UEFA Futsal - B</b>
<b>****</b>	<b>3.00</b>	<b>Preparatore Atletico Professionista</b> (fino alla S.S. 2021/22)
	<b>1.00</b>	<b>Preparatore Atletico Settore Giovanile</b>
<b>*****</b>	<b>3.00</b>	<b>Allenatore di Portieri UEFA GK A - Allenatore Portieri</b>
	<b>2.00</b>	<b>Allenatore di Portieri UEFA GK B</b>
	<b>1.00</b>	<b>Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile</b>

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "RGPD"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l'organizzazione e l'amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all'organizzazione e alla gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all'atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell'interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell'interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l'interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all'uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all'estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell'interessato, FIGC assicura che l'eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d'impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell'Unione Europea.
8. **Diritti dell'interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un'email all'indirizzo [privacy@figc.it](mailto:privacy@figc.it). Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato:

via email all'indirizzo [protezionedati@figc.it](mailto:protezionedati@figc.it)

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati  
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Via Gregorio Allegri n. 14  
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; quella italiana è contattabile all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

L'informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it/privacy/](http://www.figc.it/privacy/) dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.